

DELIBERA N. 57 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEFORTUNESAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE TELEFORTUNESAT) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 132/10/DICAM/PROC. 2206/ZD - datato 28 settembre 2010 e notificato in data 11 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, come risulta dalla segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori (prot. n. 53269) pervenuta in data 9 settembre 2010, il giorno 5 luglio 2010 *"dalle ore 11.02 alle ore 11.31"* è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco, nel corso della quale compaiono in sovrimpressioni sullo schermo numerazioni telefoniche a valore aggiunto con prefisso 899 – 899457710, 899303019, 899457706, 899457786 – mentre uno dei due conduttori del programma invita i telespettatori a utilizzare le numerazioni stesse per avere le previsioni del lotto - *"signori voi potete già chiamare"*, *"voi qui potete già chiamare all'899457710"*, *"ho preteso dall'azienda la telefonata da euro 1,50"*-; sempre sullo schermo compare un super scorrevole che riporta le scritte *"i codici 899.111.xxx"* e *"...con prefisso 899 da*

mobile”; sullo schermo compaiono, anche, scritte del tipo “*per l’ambo di Pazzagli*”, “*speciale diretta*”, “*offerta irripetibile*”, “*1 solo scatto omaggio per tutte le previsioni*”, mentre il conduttore pronuncia frasi come “*io sono talmente convinto che questo ambo darà l’uscita martedì e ci farà vincere*”, “*martedì questo ambo ci farà vincere*”; i conduttori, inoltre, mostrano alcuni scontrini relativi a vincite al lotto, enfatizzando le previsioni stesse;

RILEVATO che la società Telefortunesat S.r.l., esercente l’emittente televisiva satellitare Telefortunesat non ha presentato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrappressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il programma televisivo in questione integra le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare Telefortunesat integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art.5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata diffusa il giorno 5 luglio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi

poco elevata, tenuto conto che il bacino di utenza dell’emittente satellitare è oggettivamente e

notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l’accesso limitato a

coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società, con la memoria difensiva sopra menzionata, pur sostenendo di aver “*immediatamente approntato preganti controlli alla propria programmazione*”, tuttavia non ha sostanzialmente documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 57/11/CSP* “ entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 57/11/CSP* “.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola